

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 43 (1971)
Heft: 3

Artikel: La pena di morte nella legislazione penale e militare svizzera : nel centenario dell'abolizione della pena di morte nel Cantone Ticino
Autor: Jacomella, Sergio
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-246135>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 25.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

La pena di morte nella legislazione penale e militare svizzera

*Nel centenario dell'abolizione della pena di morte
nel Cantone Ticino*

Avv. Sergio JACOMELLA

Varie circostanze hanno contribuito a riportare sul movimentato proscenio delle discussioni pubbliche il problema della pena di morte: ne vogliamo ricordare alcune. L'Italia ha proposto all'ONU di allestire un progetto di legge destinato ad abolire la pena di morte in tutto il mondo. Il governo degli Stati Uniti ha postulato l'abolizione della pena di morte in tutti gli Stati americani. Rockefeller, governatore dello Stato di Arkansas, ha disposto la concessione della grazia per tutti i quindici condannati a morte dai tribunali di questo stato, tramutando la pena capitale in quella della reclusione perpetua, la quale, ha precisato Rockefeller, non deve più essere vista come una sanzione illimitata nel tempo, ma modificabile a seconda della condotta tenuta dal condannato e del grado di emenda da lui raggiunto. Questa recente e quasi universale presa di posizione abolizionista è stata la reazione contro le inique condanne a morte sancite dai tribunali di Burgos e Leningrado, fortunatamente commutate in pene reclusorie perpetue. Ma c'è un'altra circostanza che ci ha indotto a riprendere il discorso sulla pena di morte (un discorso che non è mai chiuso: infatti, accanto a questa corale protesta contro la pena capitale, occorre ricordare l'iniziativa presa dagli orefici italiani intesa a ripristinare la pena di morte contro i rapinatori violenti; s'è parlato anche di applicare la pena di morte contro i dirottatori e gli omicidi che sopprimono i tassisti che, come è noto, sono particolarmente esposti al delitto violento) ed è la seguente: il 3 maggio 1871 — cioè cent'anni fa — il Gran Consiglio ticinese, in una memorabile seduta, decideva di definitivamente abolire la pena di morte nel nostro Cantone. A ricordare questo evento abbiamo pubblicato alcuni articoli giornalistici che abbiamo voluto raccogliere, completandoli in qualche punto.

Il nostro discorso si svolgerà come segue: I) *La pena di morte nel mondo* - II) *La vocazione abolizionista della Svizzera* - III) *La storia della pena capitale nel Ticino* - IV) *Il codice penale militare e la pena di morte* - V) *La pena di morte in «tempo di guerra»*.

Sarà, evidentemente, un'analisi veloce e sintetica perché, per condurre a fondo un esame su questo tema, occorrerebbe un lungo discorso e anche perché esiste già su di esso una vastissima letteratura (si pensi, ad esempio, che lo Hetzel, per allestire una completa bibliografia ra-

gionata degli studi attorno alla pena di morte nei cento anni che corrono tra l'apparizione del libro di Beccaria del 1764 e il 1869, impiegò ben seicento pagine), in quanto, indubbiamente, la pena capitale è stata la sanzione più discussa di tutto il diritto punitivo.

I) LA PENA DI MORTE NEL MONDO

Se si dovesse fare il bilancio delle opinioni pro e contro al pena di morte nel mondo, il risultato, purtroppo, andrebbe nettamente a favore dei fautori della pena capitale. Infatti, se nella maggior parte dei paesi europei la pena di morte è stata abolita o non viene più inflitta, così non si può dire per il resto del mondo, dove la pena di morte assume ancora, malauguratamente, un posto preminente nel novero delle sanzioni penali.

Il Prof. Marc Ancel, per incarico delle Nazioni Unite, ha allestito, nel 1962, una specie d'inventario sulla pena capitale nel mondo, ed è giunto ai seguenti risultati che possono essere cosiderati validi ancora oggi:

La pena di morte in Europa

- a) *14 Paesi abolizionisti di diritto e di fatto* (cioé i Paesi in cui la pena capitale è stata abolita dalla legge e perciò non viene più applicata): Austria (data dell'abolizione 1919); Danimarca (1930); Norvegia (1905); Paesi Bassi (1870); Svezia (1921); Svizzera (1937); Germania occidentale (1949 - nel 1957 è stata tolta anche dal codice militare!); Islanda (1940); Finlandia (1949); Groenlandia (1954); Portogallo (1867); Israele (ammessa solo per i criminali nazisti!); Inghilterra (1969); Italia (1865 - ripristinata durante il fascismo - eppoi abolita coll'avvento della Repubblica).
- b) *4 Paesi abolizionisti solo di fatto* (cioé i Paesi che hanno conservato la pena capitale nella legge, ma non la applicano più); Belgio (ultima esecuzione: 1918); Lussemburgo (1948); Liechtenstein (1798); Principato di Monaco (1874).
- c) *6 Paesi che applicano la pena capitale*: Francia: esiste fin dal 1810. Dal 1953 in poi si è registrata una media di 4 esecuzioni annue. Finora, sono rimaste senza esito le varie iniziative prese per ottenerne

l'abolizione della pena capitale. (Ultimamente, il Tribunale di Douai, in Francia, infliggeva ancora la pena di morte a una ragazza di vent'anni, per aver dato fuoco a un letto in una camerata d'un istituto al quale era stata assegnata. La pena di morte è stata inflitta perché questa ragazza era latitante e la legge francese obbliga il giudice a sancire la pena di morte, cioè la pena massima prevista per il reato, quando l'imputato è contumace!) *Russia*: la pena di morte è in vigore dal 1900 e, sebbene sia contraria alle idee di Carlo Marx, essa è minuziosamente regolata da precise norme di legge del 1960, '61 e '62. Inoltre la pena capitale è prevista anche per i reati economici e la media è di 100 esecuzioni annue. Infine, accanto alla Russia, vi sono i suoi paesi satelliti che applicano la pena di morte: *Bulgaria, Cecoslovacchia, Germania Orientale, Jugoslavia, Polonia, Romania, Ungheria*. Viene, in seguito, la *Grecia*: la pena capitale esiste dal 1950 e la media si aggira sulle cinque esecuzioni annue. *Turchia*: in vigore dal 1950; la media annuale delle esecuzioni è di 10. *Irlanda*: esiste dal 1900 e la frequenza media delle condanne è di 1,2 per anno. *Spagna*: esiste dal 1944. Ultima esecuzione clamorosa è stata quella di Grimaldi Garcia al quale il generalissimo Franco ha negato la grazia. La media è di 2 esecuzioni annue.

La pena di morte in America

- a) *America del Nord*. 41 Stati prevedono la pena capitale. In totale, nel periodo che va dal 1930 al 1962, sono state giustiziate 3812 persone. La media annua è di 40 esecuzioni.
- b) *America del Sud*. 6 Paesi contemplano la pena capitale nei loro codici: *Bolivia, Paraguay, Perù, Messico, Cuba, Venezuela* (dove esiste di fatto e, paradossalmente, non nella legge!)

La pena di morte nel resto del mondo

La pena capitale esiste: *in tutti gli stati africani, in Australia, in Persia e in tutti gli stati asiatici*.

Noi siamo certi, per dirla con il grande criminologo belga Paul Cornil, che, con l'andar del tempo, la pena di morte finirà con lo scomparire

completamente a meno che a farla ripristinare non siano i disordini e le rivoluzioni sociali, i quali portano sempre con sè la violenza e il sopruso e quindi i metodi iniqui di una giustizia sommaria e brutale. Siamo ottimisti anche se la situazione abolizionista, all'infuori dell'Europa, è assai precaria. Però, afferma Marc Ancel, sono più numerosi, in generale, i progetti intesi ad abolire la pena di morte nei vari stati



Cesare Beccaria

che non quelli invece tendenti al ripristino di questa tremenda sanzione penale. Il che fa bene sperare per la nobilissima causa abolizionistica. Il seme gettato da Cesare Beccaria, nel 1764, continua a fecondare: certo la lotta abolizionistica è lunga e dura: la verità, l'ha detto anche Carlo Cattaneo, fatica, spesso, a venire alla luce per affermarsi e per illuminare il cammino della storia.

II) LA VOCAZIONE ABOLIZIONISTA DELLA SVIZZERA

Anche la Svizzera è annoverata fra i paesi abolizionisti: è suo onorifico titolo di benemerenza l'aver diffuso in modo particolare le idee coraggiose di Cesare Beccaria: è da ricordare, infatti, che nel 1765 la Società dei cittadini di Berna, conferiva una medaglia d'oro all'illustre riformatore italiano, anche se le idee beccarie non trovarono nel nostro paese immediata e pratica applicazione. Da noi la pena di morte cominciò ad essere abolita, dapprima, per i delitti politici, con la Costituzione federale del 1848, eppoi, per i delitti comuni, con la Costituzione federale del 1874. Però, per una repentina recrudescenza della delinquenza violenta, verificatasi nel 1876-1878, si formò un fortissimo movimento a favore della pena di morte, al punto che, a seguito di una votazione popolare, il 29 marzo 1879, la Costituzione federale veniva nuovamente modificata nel senso che, mantenuto fermo il divieto della pena capitale per i delitti politici, per i delitti comuni, invece, si lasciava ai cantoni libertà di decidere se volevano o no ripristinare la pena di morte. Alcuni Cantoni fecero uso di questa facoltà, altri, invece, come il Ticino, restarono abolizionisti. Ad eliminare definitivamente la pena di morte dal novero delle sanzioni penali, fu la promulgazione del nuovo codice penale del 1937, entrato in vigore il primo gennaio 1942.

L'insuccesso della mozione Gysler

Un nuovo tentativo di reintrodurre la pena di morte in Svizzera si verificò nel 1951, quando Paolo Gysler, con una mozione firmata da altri 18 consiglieri nazionali, invitava il Consiglio federale a sottoporre alle Camere federali le necessarie proposte intese a modificare il Codice penale svizzero e a prevedere la pena di morte per l'assassinio e altri crimini violenti. Questa mozione era la diretta conseguenza dei numerosi crimini violenti che, a quell'epoca, si andavano consumando, in paurosa catena, in Svizzera, ed anche dell'impossibilità di identificare i criminali, i quali pareva che potessero agire quasi a man salva. Anche per questo Gysler chiedeva quali direttive il Consiglio federale intendeva dare ai cantoni per rendere più efficaci le ricerche di polizia per rintracciare ed arrestare questi delinquenti pericolosi. Infatti, in quello scorso di tempo, vi furono: il clamoroso assassinio del banchiere di

Zurigo Armin Bannwart, che suscitò viva emozione anche all'estero; il rapimento del piccolo Hans Eichenberger, pure di Zurigo; l'omicidio del portalettere Schmucki, consumato in pieno giorno nella città di Zurigo; l'assassinio di due donne, commesso a Maraçon e l'assassinio ancora di una donna, consumato a Berna. Inoltre si erano verificati incendi criminali nelle regioni di Ginevra, di Nyon, di Niederbipp senza, purtroppo, rintracciare i colpevoli. Così nel 1951 si era formata una situazione analoga a quella avveratasi negli anni 1876-1878, e che poi cagionò la riforma della Costituzione federale del 1879, in senso antiabolizionario.

Però, le emozioni della pubblica opinione non ebbero ragione nel 1951: infatti, in una memorabile seduta del 26 marzo 1952, dopo un indimenticabile intervento del defunto consigliere federale Feldmann, il Consiglio nazionale, con 80 voti contro 31, bocciava la mozione Gysler e così respingeva il tentativo di reintrodurre la pena di morte nel nostro Paese. Si era evidentemente fatto un notevole progresso nel nostro Paese nel senso che il problema criminale non veniva più esaminato sotto l'influsso dell'emozione e del bisogno di esercitare rivalsa o vendetta contro i criminali ma con umana e serena obiettività.

Una inchiesta esperita allora fra i magistrati e i giornali elvetici ha dato questi eloquenti risultati: su 18 presidenti delle Camere criminali, soltanto sei si pronunciarono a favore della pena di morte, e su 16 procuratori pubblici soltanto quattro si dichiararono antiabolizionisti; inoltre, su 300 giornali e riviste svizzere 248 si pronunciarono nettamente contro la pena di morte.

Decisamente il clima era cambiato: la Svizzera si è oramai allineata contro il boia, obbrobrio e terrore della società.

III) LA PENA DI MORTE NEL CANTONE TICINO

Il regime dei baliaggi

Vogliamo, per sommi capi, tracciare la storia della pena di morte nel nostro Cantone.

Durante il regime dei baliaggi, la pena di morte era prevista per delitti gravi, come l'assassinio, l'omicidio, i delitti sessuali, l'incendio, la stregoneria ecc. Questa pena veniva applicata su larga scala, anche prima

della dominazione svizzera, perché, com'è noto, i Cantoni sovrani mantennero le norme sancite dai nostri statuti, che furono una elaborazione giuridica del medio evo lombardo. Va anche ricordato — come nota la dott. Elsa Pozzi-Molo nel suo studio sull'amministrazione della giustizia nei baliaggi appartenenti ai Cantoni primitivi — che gli statuti più antichi hanno un tono più feroce di quelli posteriori. Infatti, dai mandati o decreti dei Cantoni sovrani (i famosi «eidgenössiche Abschiede»), le pene nella pratica sono molto più severe nei primi anni della dominazione confederata. Non si trovano, comunque, durante il regime svizzero, certe atrocità che erano state ordinate nel nostro paese per mezzo dei decreti dai duchi Visconti e Sforza. Per esempio, secondo un decreto penale emanato per Bellinzona durante la dominazione lombarda, e più precisamente nel 1393, i traditori, i ladroni, i grassatori, venivano, prima della morte, trascinati, legati alla coda d'un cavallo o di un asino. L'assassino, prima della morte, veniva trascinato per le strade, fisso sopra un carro per mezzo di tenaglie roventi.

Al massimo applicata troviamo la pena di morte negli statuti di Leventina. Ci si può però chiedere se la pena capitale fosse veramente inflitta in tutti i casi indicati dagli statuti. Come è noto, non esistono i protocolli penali dei primi anni della dominazione svizzera, ed è perciò impossibile conoscere l'uso effettivo che si è fatto di tale pena. Negli «Abschiede» comunque, troviamo un solo caso di condanna a morte, e precisamente con lo squartamento: si tratta di un «crimen laesae maestatis» del Landvogt Lussi in Blenio. Sempre al dire della dott. Pozzi-Molo, il bando è stata la pena più comune del periodo dei baliaggi: la si può definire pertanto la pena per eccellenza. Troviamo il bando continuamente nominato negli statuti di Bellinzona e delle Valli, negli «Abschiede», nei protocolli criminali e di maleficio. Sarà anche da ricordare quanto ha scritto nel 1862 l'avvocato Emilio Censi sulla pena di morte nel Ticino nel «Giornale contro la pena di morte», pubblicato a Bologna da Pietro Ellero: «dai decreti penali delle Comunità di Lugano e di Mendrisio, approvati dai balivi negli anni 1678 e 1679, appare che la pena di morte era risparmiata piuttosto che profusa. Presa la legge nel suo complesso si vede che la pena colpiva in generale più la sostanza che la persona del delinquente, e così i nostri dominatori repubblicani curavano più d'incassar danaro in nome della giustizia, che strangolare in nome della società... mentre intorno a noi, in tutti i

paesi della civile Europa si impiccava il reo di tali delitti, da noi lo si multava. Era la filosofia del diritto romano che era restio ad applicare la pena violenta e sanguinaria, applicata al genio finanziario della Svizzera tedesca; era l'interesse materiale che salvava l'uomo dalla forza». La pena pecuniaria fu predominante, anche se per i grandi delitti, naturalmente, e specialmente l'assassinio, l'alto tradimento e la stregoneria, trovava applicazione la pena di morte.

Il rigore delle prime leggi

La mediazione di Napoleone, del 19 febbraio 1803, restituì ai Cantoni la loro autonomia e così essi si affrettarono a ripristinare le leggi e le consuetudini antiche. Il Ticino, coll'editto 16 giugno 1803, reintrodusse le leggi romane e gli usi praticati prima dell'avvento della Repubblica Elvetica, la cui legislazione aveva stabilito, tra l'altro, l'abolizione della tortura e principi repressivi più umani e più sociali.

Riapparvero, di conseguenza, anche i rigori: tre giovani, ad esempio, che avevano rubato del formaggio alla dogana di Bellinzona, venivano condannati a morte. Il codice penale del 1. luglio 1816 comminava la pena di morte e la berlina per numerosi reati. La pena capitale era eseguita con la decapitazione. L'esecuzione era pubblica perché fosse esemplare e intimidatoria. Il condannato veniva condotto al luogo del supplizio a piedi nudi, con una camicia rossa e con la testa coperta da un velo nero. Dopo l'esecuzione, la testa del decapitato veniva infissa su di un palo, dal quale pendeva un cartello designante il nome e il cognome del condannato e il delitto che aveva commesso. Sembrò al Consiglio di Stato che il codice penale del 1816 fosse troppo mite per una efficace politica repressiva del crimine e così lo inasprì con una riforma di cento articoli: la severità delle pene veniva così portata al più alto grado. (Si pensi che, nel codice di procedura penale del 1816, corretto e riveduto dal celebre penalista Giuseppe Marocco di Milano, si conferiva al giudice istruttore, allo scopo di costringere l'imputato reticente alla confessione, la facoltà di infliggergli, a mezzo del carnefice, fino a 50 colpi di nervo sul nudo dorso. Questo barbaro provvedimento venne abolito nel 1832!). Il soverchio rigore repressivo venne gradatamente mitigato coll'apparire, seppur timido, dell'idea abolizionista, come traspare dai documenti ed atti ufficiali. Si cominciò a richiedere che

al posto della decapitazione venisse introdotto il sistema, ritenuto più umano, della ghigliottina. Nel contempo, però, si chiedeva l'abolizione della pena di morte.

Nel 1851 venne decretato il divieto della pena di morte per i delitti politici, perché, si diceva in un rapporto del 14 giugno 1850 della Commissione legislativa propugnante questo divieto, «*niuno afferma con la mano sul cuore che il reo in materia semplicemente politica si copra di quell'infamia onde l'opinione pubblica colpisce vuoi l'aggressore sulla pubblica via, vuoi il ladro che, per assicurarsi la preda, immerge il pugnale nel petto del dormente proprietario*».

Il «Beccaria ticinese» Ernesto Bruni

Il 20 settembre 1860 l'avv. Ernesto Bruni, che può essere definito il «Beccaria ticinese» chiedeva che la pena di morte fosse abolita anche per i delitti comuni: la mozione Bruni veniva respinta, però si accettava che la pena di morte venisse limitata al solo assassinio. Ma tre anni dopo, il 12 maggio 1963, Bruni tornava alla carica e, in una serie di quindici infuocatissimi «perché», chiedeva di nuovo l'abolizione della pena di morte.

I suoi sforzi non furono vani. Infatti il tempo lavorava a favore dell'idea abolizionista. Si giunse, dunque, alla memorabile seduta del Gran Consiglio del 3 maggio 1871 nella quale gli abolizionisti riportavano una vittoria completa, con 59 «sì» contro 31 «no». L'avv. Capponi, prima della votazione, leggeva un discorso dell'avv. Vittorio Scazziga: «*Volgono quasi quattro lustri dall'ultima esecuzione capitale* (l'ultima esecuzione capitale risulta essere stata quella dell'italiano Luigi Baroli, nel 1849, alla Foce del Cassarate). *D'allora ad oggi si contano alcune condanne a morte che la Camera criminale dovette pronunciare in obbedienza al giudizio di fatto proferito dai giurati, o dalle severe ma indeclinabili disposizioni del codice vigente e nondimeno la mannaia del boia non fu più trattata dal fodero.* (Dopo il 1850 furono cinque le condanne a morte commutate in quella dei ferri a vita mediante atto di grazia). *Il potere sovrano — così continuava l'avv. Scazziga nel suo discorso — usò sempre della sua prerogativa di grazia e commutò la pena dell'estremo supplizio in quella dei ferri a vita. Era forse una antitesi deplorevole sorta tra il magistrato e il Gran Consiglio? No. Il primo,*

legato, come si disse, dalla legge per quanto dura, non poteva esimersi dal pronunciare la ferale sentenza. Il secondo, invece, libero nei suoi movimenti e nelle sue aspirazioni, non era trattenuto da nessun ostacolo nel seguire l'opinione pubblica, la quale, come onda sempre si diffondeva pronunciandosi contraria all'eccidio del colpevole. Quando però il magistrato, espletato il suo triste ufficio, poteva anch'esso determinarsi senza offesa alla legge, secondo gli impulsi della propria ragione e del proprio sentimento, manifestò sempre la sua avversione alla esecuzione della pena capitale. Avvenne anzi più volte che la Camera criminale coll'istessa penna con la quale aveva segnato la condanna a morte, segnava anche il preavviso favorevole alla commutazione della pena».

Occorre anche ricordare che il giorno 3 maggio 1871, telegraficamente, veniva avvertito il celebre professore Francesco Carrara, che tanto si era interessato per l'esame del nuovo codice penale, della votazione avvenuta in Gran Consiglio circa l'abolizione della pena di morte. L'ilustre prof. Carrara rispondeva subito, anch'egli per telegrafo, con questi termini: «*Onore ai legislatori ticinesi che seppero mostrare civiltà superiore alle più superbe nazioni, proscrivendo il boia*».

La fervente lotta dell'abolizionista Emilio Censi

Se nei dibattiti granconsigliari Ernesto Bruni si distinse per l'ardore e la perizia con la quale si batté per il trionfo nel nostro Cantone della causa abolizionistica, fuori del nostro Parlamento è stato Emilio Censi ad assumere un ruolo di primo piano nella battaglia contro la pena di morte. Emilio Censi fu allievo di Carlo Cattaneo e fu amico di Giuseppe Mazzini e collaboratore del grande penalista Pietro Ellero che, fra l'altro, si prefisse, anche lui, di condurre una vigorosa lotta contro la pena di morte.

Emilio Censi scrisse, anzitutto, una pregevolissima opera sulla pena di morte, costituita dalla raccolta di alcuni vigorosi articoli che egli aveva stampato sul «Repubblicano», nel 1860: Ellero lo elogia per la robusta intelligenza dell'autore, tanto più ammirabile per la giovanile età dello stesso.

Inoltre, Emilio Censi, nel giornale diretto da Pietro Ellero pubblicò un interessantissimo studio sulla pena di morte nel Ticino che abbiamo

già ricordato, nel quale, tra l'altro, diceva: «...è convinzione di tutti che per prevenire i delitti non si deve irritare la coscienza umana mostrando al pubblico un uomo orribilmente mutilato; sibbene devesi infondere al popolo coll'educazione dei primi anni quei delicati sentimenti che hanno il loro principio d'esistenza nella nostra natura... La scarsa durezza delle condanne e delle esecuzioni prova la moralità del popolo e cioè la decadenza del diritto patibolare. Se altro non succede, e se la forza degli avvenimenti politici non ci trascineranno un giorno a rovescio, posso affermare senza tema d'essere smentito che la pena di morte è, se non di diritto almeno di fatto, abolita nel Cantone Ticino. Ma presto lo sarà anche di diritto». Emilio Censi concludeva questo suo studio, così: «Contenti e fieri della nostra forma di governo, non pensiamo che a progredire. La nostra vita comincia col secolo, si è sviluppata e si sviluppa al pari di quella degli Stati più floridi. Torino, la capitale del regno d'Italia con 200 mila abitanti e più, manda alle scuole 10.000 ragazzi, e applaude a 20 esecuzioni all'anno; il repubblicano Ticino con 130 mila abitanti, ne manda 19.000 e inorridisce all'idea di una esecuzione capitale ogni dieci anni».

Le discussioni nei giornali

Dagli antiabolizionisti s'è voluto vedere col voto granconsigliare abolizionista una sconfitta per le esigenze della giustizia, la quale deve poter usare la spada quando occorre per difendere la società ed eliminare anche la vita del condannato, quando è pericoloso. Il miglioramento del delinquente è fine secondario della pena, il fine principale è quello di difendere la società contro gli uomini che diventano belve feroci. Si temeva che, addolcendo così tanto la pena, si creasse un pericolo per la nostra sicurezza, perché i criminali stranieri potevano sentirsi invitati a venire da noi a fare il «mestiere della strada» in quanto la massima pena irrogata all'assassinio era quella di trasformarlo «in un frate dell'ordine dei contemplativi». Gli abolizionisti, di rincalzo, facevano presente che non è mai possibile uccidere l'uomo e che, in ogni caso, è dovere della società migliorarlo dove è possibile. L'esperienza aveva abbondantemente dimostrato che il terrore e l'esempio della pena di morte è stato nullo e non ha fatto altro che coltivare la brutalità e la violenza. Era anche risibile la preoccupazione degli abolizionisti nel

senso che eliminando la pena di morte, si sarebbe corso il pericolo di vedere infestato il nostro Cantone da orde di criminali. Era una cosa da vedersi e che non si sarebbe sicuramente verificata.

Il contributo delle associazioni nella lotta abolizionistica

Sarà anche da ricordare l'intervento che alcune associazioni ticinesi hanno fatto per ottenere l'abolizione della pena di morte: la Società generale dei medici ticinesi, la Società militare ticinese degli ufficiali, la Società dei carabinieri di Locarno, la Società di Mutuo soccorso e la Società di ginnastica di Locarno. La commissione del Gran Consiglio, in un rapporto del 1867 con la quale postulava la concessione della grazia a Costantino Genotti, che fu condannato a morte per aver partecipato alla grave e clamorosa grassazione alla diligenza federale avvenuta sul Monte Ceneri il 12 ottobre 1864, accenna a una petizione munita di molte firme, colla quale si implora dal Gran Consiglio la grazia a favore del Genotti e, in pari tempo, vengono espressi i voti più ardenti per l'abolizione della pena di morte. Queste petizioni, a non averne dubbio, esprimevano la volontà della popolazione. Continua ancora il rapporto già ricordato: «*e quale di noi non ricorda con compiacenza il caldo applauso con cui, ovunque nel territorio di questa nostra dilettissima repubblica, venne salutato il pensiero della Riforma del sistema carcerario, e quanta lode ne ridondasse a quell'eminente cittadino, Filippo Ciani, che cogli scritti e col danaro lo fomentò, lo portò vicino alla realtà? E Lugano e il suo distretto non s'affrettarono a concorrere coll'opera e coll'oro alla attuazione del nobile progetto? E non udiste come tante Società e cittadini di Bellinzona e di Locarno, e di molte altre parti dello stato la raccomandano agli studi e alle cure vostre? Né certo sorgerà persona a dire, che l'intento primario della riforma delle carceri mediante un penitenziario non sia quello di mutare fine alle pene criminali e di ottenere l'emenda del reo; il quale principio contiene evidentemente la condanna ultima ed irrevocabile della pena di morte. Oh qual dileggio sarebbe della popolare volontà, se a cominciamento dell'erezione di un Penitenziario si ponesse per pietra angolare la testa recisa di un uomo, e per cemento il sangue umano...».*

Concludendo queste rapide considerazioni storiche diremo, per orientare il nostro lettore, che Costantino Genotti fu graziato, come lo erano

stati tutti gli altri condannati a morte a partire dal 1849. Il Penitenziario cantonale, per la cui costruzione Filippo Ciani aveva legato la cospicua somma di fr. 40.000, fu costruito fra il 1869 e il 1871, fuori della vecchia porta di Santa Margherita, per opera degli architetti Antonio De Filippis e Giuseppe Trezzini e fu aperto il primo luglio 1873, dal primo direttore avvocato Fulgenzio Chicherio.

Quasi tutti gli abolizionisti ticinesi ignorarono Carlo Cattaneo


Nel fare un discorso, anche rapidissimo, sulla pena di morte nel nostro cantone occorre rilevare una circostanza assai singolare: Carlo Cattaneo, l'uomo eminente che tutti conosciamo, non solo non ha partecipato direttamente ai dibattiti, spesso accessi, svoltisi nel nostro cantone circa l'abolizione della pena di morte, ma gli uomini politici e i penalisti che furono ai primi posti in queste discussioni, mai citarono le autorevolissime pagine che Carlo Cattaneo dedicò ai problemi penali se si fa astrazione di Emilio Censi. La stessa cosa si può dire per le riforme penitenziarie, per le quali Carlo Cattaneo avanzò soluzioni che si rivelarono poi errate: e sarà un discorso apposito da farsi in modo approfondito e documentato.

Al di là di Beccaria

Quel che stupisce in modo particolare in questo silenzio cattaneano, è che il grande scrittore sviluppò argomenti indubbiamente geniali e audaci a proposito della pena di morte, che andavano addirittura oltre quelli, già umanissimi, propugnati da Cesare Beccaria. Carlo Cattaneo, infatti, nel mese di febbraio del 1860, scriveva un articolo, pubblicato nel «Politecnico», dedicato alla pena di morte nella futura legislazione italiana, ed era un articolo soprattutto critico nei confronti di Cesare Beccaria. Ne riportiamo i passi più significativi.

Diceva il Cattaneo: «...E' assurdo porre sotto i nostri atrii il venerabile simulacro di Beccaria; e poi, se occorre, rizzargli a fronte la forca stataria, quasi a derisione della sua parola. Che anzi, se ricordiamo quanto tempo corse già dall'apparizione del suo libro a questi giorni, vediamo che noi, quanti scriviamo, per mostrarci non indegni e degeneri seguaci suoi in quel sacerdozio di ragione e di umanità, abbiamo a render conto d'un secolo in più (il libro di Beccaria apparve nel 1764). Noi

dobbiamo dunque oltrepassare anche quel termine al quale il vecchio pensatore, o per prudenza di magistrato, o per timore di suddito, o perché il tempo è necessario a svolgere tutte le deduzioni d'un pensiero, ebbe ad arrestarsi». Il rimprovero, se così si può chiamarlo, che Cattaneo muoveva a Beccaria era questo: «... Beccaria, o per necessità simi-



Carlo Cattaneo

li a quelle che gli avevano tolto di pubblicare nella sua città nativa i suoi pensieri (si sa, infatti, che il libro apparve a Livorno, anonimo e alla macchia), o per certa venerazione al potere del quale egli stesso era partecipe, o perché ogni pensiero comunque ardito ha il suo limite, non aveva osato affermare l'intera ed assoluta abolizione del patibolo. Fin dal principio del suo ragionamento, egli aveva ammesso che la morte d'un cittadino fosse necessaria «quando, anche privo di libertà

egli abbia tali relazioni e tal potenza che interessi la sicurezza della nazione; quando la sua esistenza possa produrre una rivoluzione pericolosa nella forma di governo stabilita; quando la nazione ricupera e perde la sua libertà; e nel tempo dell'anarchia quando i disordini stessi tengono luogo della legge».

Il reato politico

Carlo Cattaneo criticava Beccaria per aver conservato la pena di morte per il reato politico e affermava: «...ma il principe s'avvide che quando rimanesse abolita la morte per i delitti privati, non si poteva più colpire l'avversario senza ferire la coscienza del popolo; epperò si trovò spinto a colpire di morte anche il delitto d'alterata religione, poi anche il colpevole aborto, finché, tornando indietro di passo in passo, giunse all'eccesso di minacciar di morte «tuttoché nessuno sia rimasto offeso». Per la stessa catena logica se noi, viceversa, abbandoniamo alla morte il delitto privato, noi veniamo di grado in grado a fulcire lateralmente la pena di morte anche contro il reato politico; veniamo a coonestarla, a consacrarla, ad agevolarla. In breve: noi armiamo il carnefice contro di noi. Poiché, infine, chi di noi è senza delitto politico? Chiunque di noi tenne obliato e nascosto un cenno tricolore, un frammento di pistola, un vecchio foglio di ciance politiche, chiunque in momenti d'allarme ridisse novella udita, egli alla lettera di leggi che non sono abrogate, né si tosto lo saranno, ha già meritato la morte!».

Ed esclama ancora il Cattaneo: «Né possiamo stupirci della draconiana ferocia delle leggi quando il riformatore stesso che ci volle redimere (cioè il Beccaria) abbandonò a sentenza mortale chi, sebbene senza delitto, "anche privo di libertà", abbia ancora tali relazioni e tal potenza che interessi la sicurezza della nazione». E per Beccaria, secondo Cattaneo, basta il semplice «sospetto» perché vi sia minaccia alla sicurezza della nazione.

Il primo divieto contro la pena capitale fu proprio quello riguardante il reato politico. Anche quando si giunse al divieto assoluto della pena di morte, sia per reati politici sia per quelli comuni, restava però sempre la riserva concernente il codice penale militare che, in tempo di guerra, può prevedere la pena di morte per certi reati precisamente stabiliti dalla legge e regolarmente accertati da tribunali militari ordinari.

Cesare Beccaria aveva certamente inteso in questo modo la riserva fatta al principio abolizionista. Nessuno, anche fra gli interpreti più recenti del pensiero beccariano — ricordiamo Piero Calamandrei —, nella riserva fatta per la pena di morte in tempi di particolari calamità dello stato, ha ravvisato l'intenzione di Beccaria di voler colpire il reato politico o, addirittura, il reato d'opinione.

Carlo Cattaneo e Corrado Escher

Eppure è perfettamente legittimo pensare che Carlo Cattaneo, quando afferma che Cesare Beccaria non si è deciso a propugnare «l'intera ed assoluta abolizione del patibolo», non lascia dubbio alcuno circa la sua posizione di abolizionista assoluto, senza riserve, per qualsiasi delitto e in qualsiasi tempo. In questo senso Carlo Cattaneo si troverebbe allineato con un autorevole seguace elvetico di Cesare Beccaria: Corrado Escher von der Linth, chiamato così perché pose mano ai grandiosi lavori di correzione della Linth.

Come è noto il 12 aprile 1798 fu proclamata la Repubblica Elvetica ad Aarau. Il 27 aprile 1798 furono nominate due commissioni: l'una del Gran Consiglio e l'altra del Senato elvetici, con l'incarico di affrontare il problema della legislazione della procedura penale. Si giunse alla decisione che, provvisoriamente e allo scopo di dare un codice penale alla Repubblica appena sorta, si adottasse il codice francese del 1791, considerato il migliore dell'epoca.

Si accese durante questi dibattiti una ignea discussione sulla pena di morte, proprio per merito del geologo Escher, il solo che difese il punto di vista abolizionista, andando addirittura oltre quello propugnato da Cesare Beccaria. Infatti, come si è visto, mentre Beccaria ammetteva che la pena di morte potesse essere necessaria quando un cittadino anche privo di libertà possa costituire un pericolo grave per la sicurezza della nazione, Escher invece negava la necessità della pena di morte anche in questo caso: colpire con la pena capitale le spie e i traditori, non servirebbe che a offrire loro l'occasione di cingersi con l'aureola del martirio e della gloria; per loro, perciò, doveva bastare l'ergastolo. Escher fu combattuto su tutta la linea: si riteneva assolutamente inopportuno abolire la pena di morte a quell'epoca e in quei momenti; si poteva già essere contenti d'aver soppresso la tortura e di aver elimina-

to tutto quel tremendo complesso di supplizi che precedevano o accompagnavano la pena di morte.

Comunque Carlo Cattaneo assunse un posto particolare nel movimento abolizionista ed è veramente strano che i vari abolizionisti ticinesi, da Ernesto Bruni a Vittorio Scazziga, non ne abbiano citato il geniale pensiero per perorare la loro nobilissima causa.

Solo Emilio Censi, allievo del Cattaneo, lo ricorda come «venerato maestro» e «sommità italiana», al quale dedica il suo studio sulla pena di morte, del quale abbiamo già parlato. Anche l'avvocato Fulgenzio Chicherio, il primo direttore del Penitenziario Cantonale, parlando della necessità di ridurre la durata delle pene per i condannati che dovranno essere assegnati al Penitenziario Cantonale, si riferisce a una lettera di Carlo Cattaneo al signor Moreau Cristoforo. In questa lettera si parla di un vecchio registro che si conserva nella Casa di Correzione di Porta Nuova in Milano, eretta nel 1766, cioè dopo che Cesare Beccaria faceva arrossire il Senato, rinfacciandogli la vendita dei condannati come schiavi di galera alla serenissima Repubblica di Venezia. Da questo registro si rileva che già allora si comprendeva la potenza dell'isolamento, il quale veniva, la prima volta, introdotto nel mondo, sicché si decise che un giorno di detenzione cellulare dovesse equivale-re a due giorni di reclusione collettiva.

Ma è evidentemente troppo poco: il pensiero di Carlo Cattaneo sul problema della pena di morte era così geniale e così coraggioso che, ufficialmente propugnato, avrebbe certo efficacemente servito alla causa abolizionista ticinese.

IV) LA PENA DI MORTE E IL CODICE PENALE MILITARE

Se la pena di morte è stata abolita per i reati politici e per quelli comuni, non lo è stata invece per certi reati militari commessi in tempo di guerra. Sarà da vedere, in primo luogo, quali sono questi reati e quando si può parlare di «tempo di guerra». Per alcuni, questa riserva, diciamo così «militare», fatta per la pena di morte, non significa altro che un vero e proprio mantenimento della pena capitale, sicché un paese abolizionista può essere definito tale quando la pena di morte è completamente abolita, sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra, per tutti i reati indistintamente, siano essi politici, comuni e militari.

I reati puniti con la morte dal codice penale militare

Il codice penale militare, promulgato il 13 giugno 1927, stabilisce che la pena capitale può essere applicata per alcuni crimini, consumati da persone assoggettate alla giurisdizione militare, in tempo di guerra. Questi crimini sono: *la disubbedienza, la sedizione, la vigliaccheria, se avvengono in faccia al nemico, la capitolazione, l'inadempienza nel servizio di guardia, la deserzione fatta per allearsi al nemico, il tradimento e la violazione dei segreti militari che turbano o mettono in pericolo le operazioni dell'esercito, il tradimento militare grave, l'attività del franco tiratore, l'uso d'armi contro la Confederazione, il favoreggiamiento del nemico, l'assassinio, la rapina violenta, il saccheggio e la rapina di guerra.*

Sarà opportuno forse rapidamente ricordare che l'esercito federale è stato creato con la Costituzione federale del 12 settembre 1848 e che l'organizzazione della giustizia militare è stata disciplinata con una legge federale del 27 agosto 1851 che si chiama Legge sull'amministrazione della giustizia penale per le truppe federali. Occorre dire subito che, fino alla promulgazione del nuovo codice penale militare del 1927, nessuna condanna a morte venne pronunciata dai tribunali militari, i quali, per sancire una simile sanzione, dovevano essere costituiti con un numero maggiore di giudici.¹⁾ Infatti, in generale, il tribunale risultava costituito da una giuria composta di 4 ufficiali, 2 sottufficiali e 2 caporali o soldati; per i reati richiedenti la pena capitale, invece, il tribunale doveva essere formato da 6 ufficiali, 3 sottufficiali e 3 caporali o soldati. E' interessante anche rilevare che il diritto penale militare non fu per nulla coinvolto nella lotta abolizionista, sia allorquando fu stabilito il divieto assoluto della pena di morte nel 1872-1874, sia allorquando nel 1879 venne data facoltà ai Cantoni di eventualmente reintrodurre la pena capitale.

Sembrava un postulato logico e naturale che nell'esercito, nel quale il compimento del proprio dovere può anche esigere dal cittadino-soldato il sacrificio della vita, particolarmente quando è in gioco il destino del Paese, la violazione grave dei più importanti obblighi militari, non potesse se non trar seco la pena di morte. Per questi motivi, quando nel 1848 la Costituzione federale sanciva il divieto della pena capitale per i reati politici, il diritto militare continuava a conservare, come sanzio-

ne, la pena di morte, applicabile senza nessuna distinzione fra tempo di pace e tempo di guerra, appena si fossero configurati gli elementi dei reati per i quali la legge penale militare prevedeva questa estrema sanzione. La revisione costituzionale del 1872-74 estendeva questo divieto anche ai reati comuni e disponeva che per i reati militari la pena di morte potesse essere applicata esclusivamente in tempo di guerra. Questa nuova norma costituzionale, che restò in vigore cinque anni, avrebbe impedito ai tribunali militari di sancire condanne capitali perché furono cinque anni di pace. Ma questa limitazione fu tolta con un'ulteriore modifica costituzionale. Infatti, con votazione popolare del 18 maggio 1879, come già si è visto, il divieto assoluto della pena di morte fu abolito e fu ripristinato il regime consacrato dalla Costituzione federale del 1848, che limitava la proibizione della pena di morte esclusivamente ai reati politici. Non si fece più nessuna riserva per il diritto militare, il che voleva dire che, a partire dal 1879, la pena capitale poteva essere applicata per i reati militari sia in tempo di pace sia in tempo di guerra. La limitazione dell'applicazione della pena di morte ai reati militari consumati esclusivamente in tempo di guerra venne ripresa e espresamente sancita dal codice militare del 13 giugno 1927. Ci è parso opportuno porre in risalto che questa limitazione non è stata imposta da una norma costituzionale, ma è stata accolta nell'intento di adattare, nella misura massima possibile, il diritto penale militare al codice penale federale del 1. gennaio 1942 che è, come è noto, abolizionista.

Quando esiste il «tempo di guerra»?

E' chiaro che profilandosi, in modo sempre più concreto, l'eventualità di una guerra, automaticamente, aumentino gli interessi militari che devono essere protetti. Il codice penale militare non può evidentemente fissare, in astratto e una volta per tutte, il numero delle persone e degli atti che possono essere puniti militarmente. Occorre una regola flessibile ed elastica. Se, per fare un esempio, i soldati si rifiutassero di scaricare un vagone di materiale bellico, questo fatto può anche non rivestire importanza rilevante in tempo di pace, ma in tempo di guerra questo rifiuto può costituire una gravissima violazione capace di pregiudicare la disciplina dell'esercito. Se un civile facesse esplodere un deposito di munizioni in tempo di pace, per la Confederazione questo

fatto potrebbe comportare soltanto una perdita finanziaria, ma alla vigilia di un combattimento, esso potrebbe significare un grave e serio pregiudizio per la sicurezza e l'efficienza delle truppe. Ciò vuol dire che il codice penale militare deve stabilire una gradazione che, nel nostro caso, si articola in tre ordini di circostanze: vi è, anzitutto, *il tempo di pace*, che è lo stato normale della nazione e dell'esercito, eppoi vi sono il *servizio attivo* e il *tempo di guerra*, che sono due situazioni eccezionali.

E' logico che il passaggio dall'uno all'altro di questi tre stati comporta alcune modifiche nell'ambito delle persone e dei reati concernenti il diritto penale militare. Questo passaggio, cioè, agisce, anzitutto, sulle persone perché ne allarga, via via, la cerchia che va soggetta al diritto penale militare. I civili, sottoposti alla giurisdizione militare in tempo di pace, sono evidentemente meno numerosi di quelli che vi sono sottoposti in caso di servizio attivo o, ancor più, in tempo di guerra. Questo passaggio, inoltre, agisce anche sul numero e sul carattere delle infrazioni dal punto di vista del diritto penale militare: infatti, certi atti, non puniti dal codice penale militare in tempo di pace, possono diventare reati in caso di servizio attivo e in tempo di guerra, oppure il mutamento profondo subito dalle circostanze può trar seco un aggravamento delle pene.

Occorre, pertanto, che non si faccia confusione tra «servizio attivo» e «tempo di guerra» perché sono situazioni di fatto e giuridiche profondamente diverse. Il «servizio attivo» può essere decretato dal Consiglio federale o per certe truppe o per certe regioni del Paese, allo scopo di assicurare l'ordine interno ad opera dell'esercito. Il «tempo di guerra» è precisamente definito dalla legge: esso si può concretizzare *in uno stato di fatto*: quando, ad esempio, la Svizzera si trova in guerra a seguito d'un'improvvisa e imprevista aggressione da parte di un altro stato; oppure può concretizzarsi *in uno stato giuridico*; quando si verifichi cioè un imminente pericolo di guerra per il nostro Paese: in tal caso il Consiglio federale decreta l'applicazione delle norme previste per il tempo di guerra. Questo stato giuridico di imminente pericolo bellico può verificarsi, senza bisogno che la Svizzera sia già in guerra. Aggiungeremo che il decreto col quale il Consiglio federale proclama lo stato di guerra è immediatamente esecutorio, ma deve essere, il

più presto possibile, sottoposto all'Assemblea federale che lo deve approvare.

Una decisione eccezionale del Consiglio federale del 28 maggio 1940: la pena di morte applicata a due reati anche durante il servizio attivo.

Occorre ricordare che il Consiglio federale, avvalendosi dei suoi poteri, con ordinanza del 28 maggio 1940, ripristinava la pena capitale per reprimere due reati: la violazione dei segreti militari e il tradimento militare, anche durante il servizio attivo. Sono state le esigenze gravi del momento a costringere le nostre autorità a sancire una misura così eccezionale. Infatti, s'impose subito la necessità di combattere lo spionaggio nazista, che andava diffondendosi dappertutto in modo preoccupante. L'obiettivo di questo spionaggio era quello di giungere a conoscere a fondo le strutture del nostro esercito e l'efficienza e la solidità delle nostre fortezze. Per meglio lottare contro questa pericolosissima attività spionistica, il Consiglio federale pensò di avvalersi d'una arma molto efficace e promulgò l'ordinanza che abbiamo già ricordato con la quale si autorizzava l'immediata applicazione della pena di morte per i due reati previsti dal codice penale militare: la violazione dei segreti militari e il tradimento militare ed esclusi, naturalmente, tutti gli altri. In un primo tempo, questo provvedimento di carattere eccezionale, non ebbe grande effetto: i simpatizzanti del movimento nazista non presero sul serio questa minaccia della pena di morte perché pensavano che non sarebbe mai stata tradotta in pratica: doveva restare un ammonimento semplicemente platonico. Ma le cose cambiarono appena ci si accorse che la pena di morte veniva effettivamente inflitta dai tribunali militari, a cominciare dalla fine del 1942. Le spie e i traditori erano cittadini germanici o svizzeri, aderenti al movimento nazista, persuasi di non dover nemmeno subire pene privative della libertà, se fossero stati scoperti e condannati per la loro attività illegale, perché erano certi che Hitler avrebbe rapidamente vinto la guerra e dominato l'intera Europa: sarebbero stati liberati e lautamente ricompensati con danaro o posti ben remunerati. Perciò, se le pene reclusorie e detentive non potevano spaventare e intimorire questi uomini, non era così per la pena di morte, perché poteva mandare in fumo le promesse di libertà

e di ricompensa del governo nazista. Come si sa, l'attività spionistica non è mai l'opera d'un singolo uomo, ma il risultato d'una collaborazione collettiva; non è come nel caso dell'assassino, ad esempio, che agisce da solo, rischia da solo e può prendere tutte le eventuali misure in caso che il progetto criminale dovesse fallire; nel caso dello spionaggio, ogni spia è, in un certo senso, in balia di altre spie e basta che un membro dell'organizzazione sia scoperto, per facilmente giungere a identificare anche le altre spie.

Quando cessarono le ostilità in Europa, il Consiglio federale revocò la sua ordinanza, con la quale aveva introdotto, in via eccezionale, la pena di morte per la violazione dei segreti militari e per il tradimento militare. A partire dal 20 agosto 1945, più nessuna condanna a morte poteva essere pronunciata e quelle già sancite dovevano essere automaticamente commutate in condanne alla reclusione perpetua (per la quale è possibile la liberazione condizionale, da parte del Dipartimento militare federale dopo un minimo di quindici anni di carcere, soluzione del resto prevista anche dal codice penale ordinario) ²⁾.

17 traditori fucilati durante la seconda guerra mondiale

Dal 1939 al 1945 furono pronunciate 33 condanne a morte: 18 contro imputati presenti al processo (quattordici militari e quattro civili) e quindici contro imputati in contumacia cioè assenti. Su diciotto condannati, sedici hanno chiesto la grazia alle Camere federali e solo in un caso venne accordata: *sicché diciassette condanne a morte vennero effettivamente eseguite con la fucilazione.*

Qui sarà da ricordare che secondo la prima legge federale sulla giustizia militare, entrata in vigore, come già si è detto, nel 1851, la pena di morte poteva venir eseguita con la fucilazione o con la decapitazione. Di regola, era la fucilazione che veniva scelta. La decapitazione poteva essere adottata soltanto quando la legge la prevedeva espressamente per certi reati: per esempio la fuga o la istigazione alla fuga davanti al nemico, l'assassinio, il furto violento, l'incendio, il banditismo ecc. Per alcuni reati, invece, il giudice poteva scegliere tra la fucilazione e la decapitazione: per esempio, in caso di tradimento pericoloso.

Vogliamo ricordare alcuni articoli della vecchia legge riferentisi appunto alla esecuzione della pena capitale.

Art. 434: Qualunque sentenza deve essere accompagnata dell'ordine di esecuzione per parte del comandante in capo, subito che è caduta in forza di cosa giudicata . . . Ma prima che il comandante in capo possa apporre l'ordine di esecuzione ad una sentenza di morte, deve riunire i tre ufficiali più elevati in rango dopo di lui e l'ufficiale superiore dello stato maggiore giudiziario del suo quartiere generale, e l'ordine di esecuzione non potrà essere apposto che quando due dei quattro ufficiali voteranno col comandante in capo per questa esecuzione. Ma se tre dei quattro ufficiali riuniti non votano per la spedizione dell'ordine di esecuzione, la pena capitale è commutata in quella della reclusione a vita.

Art. 438: La notificazione delle sentenze portanti condanna a morte, ha luogo nel modo seguente: tutto il corpo di cui faceva parte il condannato, si reca in armi sulla piazza dell'esecuzione e vi si forma in quadrato chiuso od aperto in uno dei lati. Se questo corpo non giunge a duecento uomini, è portato a questo numero, prendendo a questo scopo in uno o più corpi vicini gli uomini che mancassero. Una tavola e sei scranne sono collocate nel quadro. Il comandante si pone all'estremità superiore della tavola, avendo alla sua sinistra l'aiutante maggiore: i tre primi ufficiali in rango nel corpo (tranne quello che comanda la truppa) ed il capitano della compagnia del condannato vi siedono ai due lati. La bandiera è posta sul tavolo, la lancia in fuori: il comandante snuda la propria spada e la pone in croce sulla bandiera. Sull'ordine del comandante, il condannato senza legami è condotto dalla guardia in vicinanza della tavola, sotto sorveglianza del profosso, accompagnato da un ecclesiastico della sua comunione. Quando il comandante entra, la truppa porta le armi, ed i tamburi battono il bando (der Bann, le ban, au champ). Il comandante dà allora l'ordine all'aiutante maggiore di far lettura della sentenza e dell'ordine di esecuzione: la truppa presenta le armi durante la lettura che ha luogo in piedi e ad alta voce. Dopo la lettura si batte un nuovo bando; la truppa porta le armi, la bandiera è riportata nella linea; il comandante si mette alla testa della truppa i quattro ufficiali riprendono i loro posti nella linea, e la sentenza è immediatamente eseguita.

L'esecuzione della decapitazione (art. 439)

L'aiutante maggiore fa condurre il condannato dalla guardia fuori del quadrato e sino all'estremità del fronte: chiama l'esecutore e gli consegna il condannato. L'esecuzione ha luogo per mezzo della spada. Il capitano della compagnia del condannato, o se quest'ultimo non faceva parte d'alcuna compagnia, il più anziano del corpo assiste alla esecuzione in qualità di commissario. Ne fa immediatamente un rapporto per iscritto al comandante. Questi lo trasmette al comandante capo pel cui canale perviene al Consiglio federale. Un distaccamento sufficiente protegge l'esecuzione. Se la decapitazione implica troppe difficoltà, l'esecuzione ha luogo per mezzo della fucilazione.

L'esecuzione della fucilazione (art. 439)

Se il battaglione od il corpo non era già riunito sulla piazza della esecuzione al momento della notificazione della sentenza, vi si reca dopo che il condannato è stato consegnato ad una guardia comandata da un ufficiale e composta di ventiquattro uomini e dei sottufficiali e caporali necessari: questa guardia è divisa in due sezioni. Il condannato marcia fra le due sezioni, avendo al suo fianco un ecclesiastico, davanti a lui il profosso del corpo e dietro di lui due altri profossi o uomini di polizia. La truppa si forma in battaglia sulla piazza o in quadrato, l'uno dei suoi fianchi essendo aperto. Il condannato è condotto a quaranta passi davanti la fronte o davanti la parte aperta del quadrato: si fa mettere in ginocchio. Il profosso gli benda gli occhi: se resiste, si attacca a un piuolo. In questo frattempo l'aiutante maggiore fa avanzare sopra due ranghi dodici uomini, colle armi caricate a palla ma senza baionetta. Il primo rango si avvicina al condannato, col fucile in monta ed elevato, sino a sei passi circa; il secondo rango resta a due passi indietro nella medesima posizione. L'aiutante maggiore si pone a dritta davanti al primo rango, in modo che i sei uomini possano vederlo. Quando ha fatto segno all'ecclesiastico di ritirarsi, i sei uomini del primo rango prendono la mira coi loro fucili, senza comando, i due del centro mirando alla fronte del condannato, ed i due altri di ciascun'ala mirando al petto; e quando l'aiutante maggiore comanda «fuoco», essi comprimono vivamente il grilletto. Se il condannato dà ancora segno di vita, si fanno avanzare i sei uomini del secondo

rango, che due a due gli tirano alla testa finché sia morto. Dal momento che il condannato è condotto fuori della sua scorta, tutti i tamburi battono un rotolamento (roulement). Una guardia comandata da un sergente rimane presso il cadavere, che si copre con rami di albero o con un panno finché venga trasportato. Ai parenti del condannato potrà essere concesso il trasporto del cadavere, se ne fanno domanda; ma l'inumazione deve essere fatta in silenzio. Se al tempo dell'esecuzione d'una condanna di morte non si trova più alcuna truppa al servizio, vi sarà richiamato in tutto o in parte il corpo cui appartiene il condannato, per l'esecuzione.

Questa minuziosa regolamentazione non fu mai applicata perché non fu mai pronunciata la pena di morte durante il tempo in cui ebbe vigore. Sono norme esecutive oramai vecchie e vennero abbandonate col l'introduzione della nuova legge del 18 giugno 1889. Questa legge apportò alcune modifiche. Anzitutto, ha abolito il sistema di esecuzione della decapitazione e ha attribuito al Consiglio federale il compito di fissare le norme esecutive della fucilazione, promulgate il 9 luglio 1940, e rimaste segrete per evitare gli inconvenienti dell'esecuzione pubblica (come prevedeva le vecchia legge, con gli effetti brutalizzanti che una simile esecuzione aveva sul pubblico). L'esecuzione avviene in un luogo disabitato e non può accedervi nessuno, né giornalisti, né fotografi. Si dispone anche per evitare che i tiratori vedano il condannato prima del momento in cui lo devono prendere di mira con il fucile. Si è anche evitato di far capo a volontari per impedire che essi possano essere moralmente pregiudicati per aver partecipato a una esecuzione capitale. Si sente spesso dire che non tutti i fucili dei componenti il plotone di esecuzione sono caricati con colpi veri, per evitare che nessuno di loro possa dire di aver ucciso il condannato: ma tutto ciò non corrisponde al vero perché tutti i fucili sono caricati normalmente, senza nessun colpo in bianco. Va ancora posto in rilievo una caratteristica del diritto penale militare, in materia di esecuzione di una pena capitale: infatti, la legge dispone che in tempo di guerra il tribunale può ordinare l'immediata esecuzione della sentenza, senza riguardo a ricorso o domande di cassazione, revisione o grazia, quando, secondo l'unanime parere del tribunale, il bene della patria lo esige.

La vecchia legge lasciava questa decisione al comandante in capo, assistito da tre ufficiali più elevati in rango dopo di lui e dall'ufficiale superiore dello stato maggiore giudiziario. La decisione doveva essere presa in consiglio di guerra, sotto giuramento militare e alla unanimità avuto riguardo alle esigenze imperiose del servizio della patria.

La legge del 1889, attualmente in vigore, ha sostituito questa soluzione con quella dell'unanimità dei membri del tribunale, come già si è visto. Vogliamo anche rapidamente accennare al disciplinamento del diritto di grazia, che è molto importante in una legislazione relativa alla pena di morte. Secondo la legge del 1851, le domande di grazia presentate contro una sentenza di morte dovevano esser esamineate dal comandante in capo, dopo che aveva deliberato con tre ufficiali, di rango immediatamente inferiore al suo e con l'ufficiale superiore dello stato maggiore giudiziario. Il comandante in capo poteva concedere la grazia se almeno due ufficiali su quattro erano d'accordo. La nuova legislazione militare, invece, ha disposto che il diritto di grazia, nel caso di condanna a morte, appartenga all'Assemblea federale.

Si deve ancora dire che la pena capitale resta pur sempre un caso eccezionale anche in tempo di guerra e viene comminata, evidentemente, dopo un coscienziosissimo vaglio degli elementi obiettivi e soggettivi. I nostri tribunali militari non hanno la mano facile nel comminare la pena di morte, perché sono perfettamente consci della portata socio-giuridica di questa sanzione penale. Dal rapporto del Capo di Stato maggiore generale dell'Esercito sul servizio attivo 1939-1945, a questo proposito, si possono desumere dati molto indicativi e interessanti. Furono sancite, durante questo periodo di servizio attivo, complessivamente, 255 condanne, delle quali soltanto 19 sono condanne a morte, 33 sono condanne alla reclusione perpetua e 203 alla reclusione o alla detenzione di diversa durata. In totale sono stati inflitti 1100 anni di carcere.³⁾

V) LA PENA DI MORTE IN TEMPO DI GUERRA

Come si è già visto, il codice penale militare prevede la pena capitale per certi reati commessi «in tempo di guerra»; e il Consiglio federale, durante la seconda guerra mondiale, ha addirittura predisposto che, pur non verificandosi un vero e proprio stato di guerra, due reati

potessero venir repressi con la pena di morte, anche durante il servizio attivo: la violazione dei segreti militari e il tradimento militare. Queste circostanze hanno indotto alcuni studiosi ad affermare che, sostanzialmente, la pena di morte esiste in Svizzera e che pertanto non può essere annoverata fra i paesi veramente abolizionisti.

La differenza artificiosa tra reato militare e reato politico?

Questi studiosi argomentano così: è vero che le condanne a morte, inflitte ed eseguite durante la seconda guerra mondiale contro le spie e i traditori, sono state la diretta conseguenza di reati tipicamente militari. Questa circostanza può servire a dar ragione a coloro che ravvisano nel diritto penale militare un diritto speciale, destinato a disciplinare una situazione reale e giuridica eccezionale, durante la quale la pena di morte può apparire legittima e necessaria. Va precisato che gli abolizionisti parziali scorgono nella pena di morte, applicata durante la situazione d'emergenza creata dalla guerra, non già una pena vera e propria, ma una forma di provvedimento di difesa per la sicurezza dello stato, una specie di atto di salute pubblica. Si fa notare, però, che questa distinzione tra diritto ordinario e diritto speciale è assai discutibile. Infatti, se il reato militare può essere considerato un reato da perseguire secondo un diritto speciale, per far fronte a particolari situazioni, lo stesso discorso può esser fatto anche per il reato politico. Ma per questa ultima forma di reato, come già si è visto, la pena di morte non può essere applicata per espresso e tassativo divieto costituzionale. Per alcuni, questo discorso non è completamente logico e coerente, perché anche il reato politico può costituire una seria minaccia per la sicurezza dello stato — si pensi, ad esempio, al pericolo che possono presentare certe forme di ribellione e certe sommosse politiche per la sicurezza e la tranquillità pubbliche — eppure, non si sa bene per quale motivo, la pena di morte non può assolutamente entrare in linea di conto per la repressione di questi reati. E' anche spesso difficile distinguere il reato politico dal reato militare: la distinzione, cioè, può risultare arbitraria e artificiosa. Perciò, se la pena capitale non è ammessa per il reato comune, e la si considera sanzione obbriosa e repugnante anche per l'assassinio comune, non si vede perché questa

ripugnanza non debba esistere anche quando si tratta di condannare a morte un soldato che diserta.

Ma non è tutto qui. Viene anche sollevato un'altra obiezione: il codice penale militare, a ben guardare, non reprime soltanto reati squisitamente militari, ma anche reati di diritto comune, come l'assassinio, l'incendio, la rapina, il banditismo, il saccheggio violento ecc. perché evidentemente sono delitti che possono compromettere la disciplina militare. Ed è giusto che sia così perché altrimenti molti crimini contro le leggi di guerra e contro l'umanità, per i quali la pena si morte può apparire la sola legittima sanzione, resterebbero impuniti. Allora non si vede perché la pena capitale non possa essere applicata anche in tempo di pace, quando il paese è minacciato da particolari ondate di violenza criminale: in questo caso, vi sia o non vi sia la guerra, la pena di morte dovrebbe essere applicata per assicurare alla società quella protezione di cui ha bisogno.

Il concetto del reato politico

Questa argomentazione richiama ampie riserve.

Stabilire se vi sia reato politico o no è attributo che spetta al Tribunale Federale. Come si sa non è sempre facile accettare quando vi sia un delitto politico assoluto oppure un delitto politico complesso, cioè quando il reato, pur presentando aspetti caratteristici del crimine comune, tuttavia per lo scopo e per i motivi per i quali il delinquente ha agito, risultano nettamente predominanti gli aspetti politici. Il Tribunale Federale ha ripetutamente deciso che, anche nel caso di delitto complesso, non si debba dar seguito, ad esempio, all'estradizione, perché non è consentito che si trasformi un delitto politico complesso in un semplice delitto comune in quanto non si tratta, in questo caso, di fattispecie separate giuridicamente e dialetticamente, non si tratta di una concorrenza ideale fra due diverse componenti, ma di condizioni giuridiche e di circostanze di fatto che s'intrecciano insieme per fare una sola complessa entità giuridica e psicologica. Il Tribunale Federale ha anche affermato che il concetto del delitto politico, ai fini della concessione o meno dell'estradizione, sia un concetto diverso da quello riferentesi al diritto penale interno. Però noi, coll'illustre prof. Hafter,

riteniamo che la pena di morte debba essere esclusa per tutti i reati politici nel senso più alto del termine, cioè sia per i reati politici assoluti sia per quelli relativi o misti.

Abbiamo richiamato questi principi per dimostrare che esistono i criteri giuridici e giurisprudenziali per configurare gli elementi del reato politico.

E' chiaro che in tempo di guerra saranno i tribunali militari competenti a decidere quando vi sia reato militare passibile di pena capitale, con le possibilità di ricorso che ha l'imputato per difendere i suoi diritti.

La particolare caratteristica del tempo di guerra

Infine si devono tener presenti i reali aspetti delle singole situazioni: in tempo di pace l'ordine pubblico può essere efficacemente tutelato contro la delinquenza con una efficiente ed attrezzata polizia, che può intervenire per arrestare un delinquente pericoloso: non si vede quale miglior risultato si potrebbe raggiungere in questo ambito con la pena di morte. In tempo di guerra, invece, la situazione è profondamente diversa: anzitutto i cittadini abili al servizio militare sono mobilitati e tutti devono essere pronti a sacrificare la vita per la difesa della patria perché su tutti incombe un unico grave pericolo. Chi, come la spia, minaccia la difesa dello stato, mettendo a repentaglio la vita della nazione, deve essere eliminato per evidenti ragioni di sicurezza.

Infatti una spia o un traditore può costituire veramente un pericolo per l'intera nazione (si pensi che cosa può fare una spia al giorno d'oggi, anche se è rinchiusa in carcere, con i mezzi di comunicazione potentissimi che la tecnica ci mette a disposizione: con i piccolissimi apparecchi invisibili si può comunicare a distanza, si possono registrare conversazioni ecc.).

Non si può affermare che se si ammette la pena di morte in tempo di guerra, logicamente la si deve ammettere anche in tempo di pace, quando occorra per tutelare l'ordine perché, argomentando in questo modo, si paragonano due situazioni completamente diverse: infatti, nel primo caso, possono esistere uno o più malviventi contro i quali è possibile condurre una lotta efficace per renderli inoffensivi, con un efficiente corpo di polizia. Nel secondo caso, invece, si verifica la situa-

zione di un uomo solo che può porre in stato di pericolo un'intera popolazione e contro il quale può essere dichiarata guerra con la pena di morte.⁴⁾

La pena di morte secondo Beccaria

Del resto è questo l'insegnamento di Beccaria: egli, infatti, distingue nettamente due situazioni: anzitutto quella dello stato debole e pericolante in tempi di guerra e di rivoluzione; in tale ipotesi la pena di morte può anche apparire ammissibile e necessaria per salvare la vita dello stato; in secondo luogo c'è la situazione dello stato forte e sicuro «durante il tranquillo regno delle leggi», nella quale ipotesi non può mai essere ammissibile la distruzione di un cittadino. La pena di morte è considerata dunque come una «*estrema ratio*» a cui si ricorre quando è rotto l'ordine giuridico, come una violenza di fatto, paragonabile alla guerra («una guerra, dice appunto Beccaria, della nazione contro un cittadino»), ma, in tempi normali, non può mai essere né giusta né necessaria. Beccaria ha insistito su questo: egli ribadiva i suoi principi ancora nel voto della «giunta delegata per la riforma del sistema criminale in Lombardia» del 12 febbraio 1792: «...non doversi dare la pena di morte se non nel caso di una positiva necessità, e questa positiva necessità, nel pacifico stato di società e sotto la regolare amministrazione della giustizia, non abbiamo saputo ravvisarla fuori di quella di un reo, il quale tramando il sovvertimento dello stato, benché carcerato e gelosamente custodito, fosse per i suoi rapporti o esterni o interni ancora in situazione di nuovamente turbare la società e porla in pericolo... questa non è una pena legale di morte, ma un effetto di guerra». Giustamente commenta Piero Calamandrei: la pena di morte è per il Beccaria un fenomeno che sta fuori del diritto, paragonabile alla guerra o alla rivoluzione (vogliamo dire, di passaggio, che in questa concezione sta l'originalità di Beccaria, che in questo non ebbe precursori perché, anche Montesquieu, che fu la sua fonte più frequente, non fu contrario alla pena di morte ch'egli considerò come «une espèce de talion» per certi delitti gravi).

Del resto, anche a Cesare Beccaria si è obiettato di non essersi pronunciato contro la pena di morte. Infatti, il ministro Alfredo Rocco, che elaborò il codice penale del 1931 durante il periodo fascista, sostenne

che Beccaria ammise la pena di morte perché la considerò misura legittima per la difesa della società. Della stessa opinione fu Benito Mussolini che aveva interesse evidentemente a ripristinare la pena di morte come strumento di tirannia. Per noi, la situazione è chiarissima. Pertanto se, malauguratamente, durante la guerra, per tutelare lo stato, può essere necessario eliminare un nemico che ci minaccia e ci aggredisce — tenuto presente che vi sia reato previsto dal codice penale militare e che vi sia regolare condanna da parte di un tribunale militare ordinario — ciò non significa che la Svizzera non sia abolizionista, perché la pena di morte resta in questo caso una misura di legittima difesa e nulla più, adottata in condizioni di particolare e grave emergenza per la difesa della sicurezza dello stato.

NOTE

¹⁾ La prima condanna a morte pronunciata da un tribunale militare svizzero è avvenuta il 25 settembre 1942.

²⁾ E' da notare che tre condannati a morte in contumacia hanno beneficiato della commutazione, allorquando sono rientrati in Svizzera, appunto per effetto dell'ordinanza del Consiglio federale ricordata.

³⁾ Dobbiamo rilevare una discordanza circa il numero delle condanne a morte pronunciate durante il periodo bellico (1939-1945). Infatti, a pagina 161, abbiamo detto che, durante il suddetto periodo, furono pronunciate 33 condanne capitali, delle quali soltanto 17 furono effettivamente eseguite. Le altre 16 non vennero eseguite, anzitutto perché 15 condanne vennero pronunciate in contumacia, cioè in assenza degli imputati, che risiedevano all'estero, e, in secondo luogo, perché un condannato — il solo su 33 — ha ottenuto la grazia. Questi dati sono contenuti nello studio del Prof. J. Graven, elencato nelle nostre indicazioni bibliografiche, ed è certo fonte attendibilissima. A sua volta, il Prof. Graven precisa che questi dati gli sono stati forniti dal col Eugster, Uditore in capo dell'esercito. Quest'ultimo, inoltre, nel suo studio sulla pena di morte, pure menzionato nelle nostre indicazioni bibliografiche, afferma che 17 condanne a morte vennero eseguite nell'arco di tempo di un anno e mezzo. Il col Eugster non parla di condanne pronunciate ma di condanne eseguite. Il rapporto, invece, del Capo di Stato Maggiore dell'esercito parla di 19 condanne a morte e non

si sa bene per quale ragione. Abbiamo chiesto raggagli al lod. Dipartimento militare federale ed il Dr. Kurz ci ha confermato che i dati del Prof. Graven devono essere considerati quelli ufficialmente validi.

⁴⁾) Il tremendo delitto consumato contro la sedicenne Milena Sutter a Genova ha fatto divampare un'accesa discussione sulla pena di morte. A giustificarne il ripristino si è anche alluso alla tesi della pena capitale prevista per il tempo di guerra contro i traditori. Enrico Ondei, presidente della sezione della corte d'appello di Brescia («Corriere della Sera», 13 maggio 1971) dice fra l'altro: «... la Costituzione ha orrore della pena di morte. Perché mai l'ha conservata permettendola nelle leggi militari di guerra? Prevedo la risposta: la guerra è un'altra cosa e se non ci fosse la pena di morte la patria correrebbe il pericolo delle diserzioni in massa, anche col pretesto dell'obiezione di coscienza. Dunque si vuol mantenere in guerra la pena di morte a scopo intimidativo. Dunque non è vero che non abbia nessun effetto intimidativo. E così si fucila senza pietà un povero soldato che ha il torto di aver subito un momento di panico e di orrore e si ha pietà di un bandito che sequestra e uccide a scopo di rapina, di assassini come quelli del console israeliano in Turchia. Orbene, la patria è in pericolo non solo quando il nemico è alle porte, ma anche quando avvengono certi fatti del tipo dei delitti in Sicilia ecc... Né si dica che ammettendo la morte del soldato per la patria si può ammettere anche quella del soldato disertore. O si considera la vita umana un bene assolutamente indisponibile, ed allora non si può riconoscere allo stato il diritto di uccidere deliberatamente neppure un disertore di guerra, perché i soldati che muoiono sul campo non sono uccisi deliberatamente. Oppure non vedo perché quando la delinquenza assume forme ciniche, è di natura atavica, o si organizza militarmente, si abbia un senso di renitenza a difendere con mezzi estremi la società ...».

A queste obiezioni noi abbiamo già risposto con le nostre considerazioni: non è che si consideri la pena di morte durante la guerra come una sanzione che ha carattere intimidatorio, la si considera, invece, come una misura di difesa contro un individuo che, col suo operare, può mettere a repentaglio un'intera nazione e non soltanto gruppi di persone come avviene nel caso di delinquenti anche pericolosi e contro i quali può agire efficacemente la polizia. Inoltre, occorre dire che la guerra è una situazione eccezionale: tutti i cittadini devono essere pronti a sacrificare la vita per difendere la libertà e la vita altrui, ed è quindi giusto che chi, col tradimento od altro, minaccia questa vita e questa libertà di migliaia e migliaie di individui, possa venir soppresso. Inoltre, è da


tener ben presente che i tribunali militari sanno opportunamente distinguere i casi gravi da quelli meno gravi: la pena di morte non è mai imposta: il giudice è libero di sceglierla quando crede che sia opportuno nei singoli casi. E' completamente sbagliato fare una comparazione tra lo stato di guerra e lo stato normale d'una società, che resta normale, anche quando il fenomeno delinquenziale registra certe ondate di violenza, contro le quali si può agevolmente difendersi con gli organi di polizia, quando siano debitamente agguerriti.

Vogliamo anche ricordare l'opinione di un illustre giornalista italiano, Edilio Rusconi, che è pure favorevole alla pena di morte: anche lui adduce a difesa del suo punto di vista, l'ammissibilità della pena di morte durante il servizio militare. Egli dice anche: «... non penso che la pena di morte basti a cancellare la delinquenza: penso, più semplicemente, che per mezzo di essa si eliminano mostri che la società ha il dovere d'eliminare». (v. «Oggi» 21 giugno 1971). Non vogliamo ripetere quello che abbiamo già detto: Ma dobbiamo rilevare la pericolosissima affermazione del Rusconi: dobbiamo eliminare i «mostri»: ma quali mostri? Di mostri umani ce ne sono molti: vi sono i pazzi pericolosi, che sono rinchiusi negli ospedali neuropsichiatrici e che costituiscono certo una minaccia per noi: li dovremmo eliminare? Ma è possibile eliminare il mostro umano? E' eticamente ammissibile sopprimere gli anormali? Non si compie un assassinio a freddo? Non si seguono le sataniche orme di un Hitler che volle sopprimere tutti gli anormali perché inutili alla società? Si sa dove si va a finire con questi principi che sono come la palla di neve minuscola che si trasforma in valanga? E dove teniamo conto della millenaria, inutile, sanguinosa esperienza della pena di morte che è stato un vero fallimento nel campo della prevenzione e repressione penale? E dove vanno a finire i principi della riabilitazione del criminale, e come si fa fronte agli errori giudiziari, sempre incombenti su ogni processo penale? Permane quindi validissimo il principio abolizionista così vibratamente propugnato da Cesare Beccaria.

BIBLIOGRAFIA

- M. Ancel, *La peine capitale*, Nations Unies, New York, 1962.
- J. Eugster, «La peine de mort dans le droit pénal militaire suisse», *Revue de criminologie et police technique*, 1962, n. 4, pag. 293 e seguenti.
- J. Graven, «Le problème de la peine de mort et sa réapparition en Suisse», *Revue de criminologie et de police technique*, 1952, n. 1, pag. 51 e seguenti.

- S. Jacomella, «Il problema della pena di morte», Edizioni Cenobio, 1952.
- S. Jacomella, «L'attualità del pensiero di Cesare Beccaria», Edizioni Cenobio, 1964.
- Ch. Pictet, «La Justice militaire en Suisse», Revue de criminologie et de police technique, 1951, n. 2, pag. 86 e seguenti.
- E. Pozzi-Molo, L'amministrazione della giustizia nei baliaggi appartenenti ai Cantoni primitivi. Ed. Grassi, 1953.
- R. Rossi, Il codice penale svizzero del 13 giugno 1927, Tip. Leins & Vescovi, Bellinzona, 1928.



A Fontainebleau l'8 giugno scorso al Campionato internazionale di equitazione militare (CISM) il ten Christoph GIGAX, che è incorporato quale uff tr nella Cp SM bat fuc mont 96, prestante in quel momento servizio a Kloten nel dispositivo di vigilanza, ha ottenuto un brillantissimo terzo posto al Prix Saint-Georges nella disciplina dressaggio, facendosi superare soltanto da due professionisti francesi nell'ordine l'aiut suff Le Rolland su Quipos e il cap Roth su Olimpe. Gigaz che da 11 anni si occupa di dressaggio nei ritagli di tempo che la sua professione gli lascia, è già stato nel 1969 campione svizzero della disciplina ed ha ottenuto parecchi piazzamenti degni di rilievo in altre importanti gare: lo vediamo nella fotografia ufficiale al trotto su Freshwind, un irlandese con lanterna e quattro balzani, di 14 anni.

Ci complimentiamo con il giovane ufficiale per l'ottimo risultato conseguito a nome di tutti i camerati ticinesi (NdR).